

N. R.G. 2017/2890



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

nel procedimento iscritto al n. r.g. **2890/2017** promosso da:

██████████ ██████████ (C.F. ████████████████████) con il patrocinio dell'avv. CIPOLLA MASSIMO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. CIPOLLA MASSIMO

RICORRENTE/I

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA (C.F. 93146430421) con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Sergio Casarella,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/10/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

OGGETTO

Domanda di annullamento del provvedimento della Commissione territoriale impugnato previa sospensione dell'efficacia del medesimo e riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951; in subordine, riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art 2, lett. G), 14 D.Lgd n. 25 del 2007; in via ulteriormente subordinata, riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la protezione umanitaria, ex artt. 32 comma 3 D. Lgs 25/2008 e art. 5 co. 6, D. Lgs 286/1998

MOTIVI DELLA DECISIONE

va premesso che:

- l'accoglimento del ricorso presuppone che siano soddisfatte almeno le condizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs n. 251/2007, secondo il quale, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni di fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni



ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente attendibile (Cass. Sent. n. 6879/2011);

- le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il proprio Paese di origine sono in astratto credibili, in relazione alla situazione generale della zona geografica di provenienza, di cui si dirà a breve, ma sono in concreto inidonee a giustificare un provvedimento di protezione internazionale, trattandosi di vicende di vita privata e di giustizia comune, per le quali il ricorrente avrebbe dovuto richiedere la protezione del suo Paese ed attenderne l'esito;
- dal ricorso e dagli atti del procedimento, in generale, non emergono ulteriori elementi di valutazione significativi in aggiunta al quadro preesistente, nemmeno sotto il profilo dell'acquisizione di elementi informativi idonei all'attivazione del potere di indagine suppletiva d'ufficio;
- alla luce del dettato dell'art.10 della Costituzione, *"lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge"*. La giurisprudenza ormai consolidata ha in più occasioni affermato che in assenza di una legge organica sull'istituto dell'asilo, attuativa del dettato costituzionale, e in considerazione del fatto che le varie leggi succedutesi nel tempo hanno compiutamente regolato soltanto la categoria del rifugiato politico (di cui alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951), il diritto di asilo debba essere inteso non tanto come un diritto alla permanenza e alla protezione nel territorio dello Stato, quanto piuttosto come il diritto soggettivo dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico (cfr. Cass. civ. Sez. I, 25-11-2005, n. 25028, Cass. civ. Sez. I Sent., 28-08-2006, n. 18549, Cass. civ. Sez. I Sent., 01-09-2006, n. 18940);



- la giurisprudenza ha quindi precisato che il diritto di asilo deve essere considerato quale interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni previste nei tre istituti costituiti dallo *status* di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.lgs. n. 251 del 2007 e al D.lgs. n. 286 del 1998;
- ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale di diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione: si deve quindi escludere l'autonoma portata di siffatto diritto una volta negato il riconoscimento della protezione internazionale (Cass. civ., Sez. VI - 1 Ordinanza, 26-06-2012, n. 10686, Trib. Roma Sez. I, 23-04-2012, Trib. Trib. Milano Sez. I, 27-09-2011);
- tuttavia, difettano le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato: infatti, non risulta che egli si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 perché non si può ritenere, nel caso di specie, che egli sia perseguitato e che si trovi nelle condizioni di non potere o non volere (giustificatamente) a causa del timore della persecuzione, avvalersi della protezione del Paese provenienza;
- per quanto concerne le condizioni del Paese di origine, va premesso che non è in discussione la provenienza geografica del ricorrente, cioè dal distretto di Mandi Bahauddin, nella regione del Punjab pakistano. Tutte le fonti consultate dal giudicante, almeno con riferimento agli anni dal 2010 al 2016, riferiscono dell'assoluta criticità ed instabilità di quella zona per le azioni terroristiche e l'incapacità delle forze governative di gestire la sicurezza pubblica, peraltro confermate - come si vedrà - anche da quelle più recenti ed aggiornate; lo stesso sito del Ministero degli Esteri italiani segnala ancora oggi zone del Punjab soggette a particolare cautela sia per la conformazione del territorio sia per l'impossibilità da parte delle Forze Governative di garantire un capillare controllo in ogni parte della Regione;
- a tal proposito, va richiamato l'art. 8 della direttiva europea n. 2011/95/UE secondo cui al momento di decisione sulla domanda di protezione occorre tener



conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del Paese ed a tal fine gli Stati assicurano informazioni precise ed aggiornate, assicurando altresì che esse provengano da fonti pertinenti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (come di recente ribadito con ampia dovizia di argomentazioni da Cass. n. 23884 del 23 novembre 2016);

- ora, sul sito dell'UNHCR (refworld.com) è stato pubblicato un nuovo report annuale di *Freedom in the World 2017* sulla situazione in Pakistan, in data 19 maggio 2017

(<http://www.refworld.org/cgi-bin/telex/vtx/rwmain?page=search&docid=5922d85d2f&skip=0&query=Punjab&coi=PAK&searchin=fulltext&sort=date>), riferito

all'anno 2016, da cui risulta che il Pakistan è rimasto relativamente stabile nel 2016 (ma utili riferimenti convergenti con quelli che si vanno a descrivere si trovano nel report del 26 giugno 2017 *Country Policy and Information Note - Pakistan: Background information, including actors of protection, and internal relocation*, sul medesimo sito). Il dato d'interesse, tuttavia, è che la relazione esordisce affermando che la violenza terroristica è diminuita notevolmente, grazie soprattutto ad una recessione ("deescalation") delle insurrezioni nelle aree tribali federali, cioè le FATA (il Portale dell'Asia del Terrorismo riporta 1,803 vittime correlate al terrorismo durante l'anno, circa la metà del numero che aveva documentato nel 2015). L'effetto cumulativo della liberazione dei santuari dai terroristi da parte dell'esercito in Waziristan e le operazioni guidate dall'intelligence in altre parti del Paese, ha fatto in modo che la violenza islamica radicale non minasse più direttamente l'ordine democratico. Nel frattempo, la direzione dell'esercito è stata modificata in linea con il processo costituzionale, riflettendo un certo consolidamento del ruolo della leadership civile nella politica decisionale nazionale. Tuttavia, ci sono stati pochi progressi nell'espansione delle libertà civili nel 2016. Invece, è stata approvata una legge restrittiva che disciplina l'uso di Internet e le organizzazioni della società civile hanno subito una continua opera di frenaggio e contenimento. Una campagna orchestrata di molestie contro i rifugiati afgani in Pakistan, lanciata durante l'estate, ha procurato un esodo di massa in Afghanistan, nonostante la continua insicurezza di quel Paese. Con specifico riferimento alla violenza terroristica nelle Province, compreso il Punjab, risulta che la violenza terroristica si è ridotta



ulteriormente nel 2016. Non ci sono stati assassini di figure politiche di rilievo e l'esercito è riuscito a spingere i gruppi radicali islamici fuori dai loro principali santuari. Pertanto, nonostante i periodici attacchi terroristici di massa che si verificano in tutte le province, la violenza terroristica non rappresenta una minaccia diretta all'ordine democratico. Conforme è l'esito dell'analisi condotta nel report pubblicato dall'EASO ad agosto 2017 ove si osserva che la situazione generale della sicurezza è migliorata nel 2016 rispetto agli anni precedenti, secondo fonti che raccolgono sistematicamente informazioni sulla violenza terroristica e anti-stato in Pakistan. La natura della violenza nel 2016 e nel primo trimestre del 2017 è mutata rispetto al passato. Il rapporto del 2016 dell'Istituto pachistano per gli studi di conflitto e di sicurezza (PICSS) ha registrato 1.624 incidenti complessivi di violenza anti-stato da parte dei militanti e delle operazioni di controinsurrezione del governo pakistano, in cui 1 858 persone sono state uccise, di cui 986 militanti, 514 civili, 336 forze di sicurezza e 22 militari pro-governo, mentre 1 962 sono stati feriti, tra cui 1 340 civili, 558 uomini di sicurezza, 57 militanti e sette milizie armate militari. Rispetto al 2015, il numero di incidenti è diminuito del 15%, ma un aumento dell'11% circa del numero di feriti, secondo PICSS. PIPS afferma che nel 2016 sono state segnalate operazioni di sicurezza e scontri armati in tutte e quattro le province del Pakistan e nel FATA. Le forze di sicurezza hanno effettuato 95 attacchi contro militanti nel 2016, rispetto ai 143 attacchi nel 2015. La maggior parte di questi attacchi sono stati eseguiti a Balochistan (38), FATA (24), Karachi (15), Punjab (13) e in KP (cinque). L'operazione Radd-UI-Fasaad è stata lanciata il 22 febbraio 2017, dopo una serie di attacchi condotti da JuA (Jamaat-ul-Ahrar, fazione terroristica del TTP) nel paese all'inizio di 2017. Questa operazione non è limitata ad un'area, ma viene eseguita in tutto il Pakistan. L'operazione ha lo scopo di eliminare la minaccia del terrorismo e di consolidare i guadagni della precedente operazione antiterrorismo denominata Zarb-e-Azb. Essa mira inoltre a garantire la sicurezza dei confini del Pakistan. L'operazione comprende il coinvolgimento della Pakistan Air Force, della Marina di Pakistan, della Polizia pakistana e di altre forze armate civili. I Rangers hanno avuto particolari poteri per operare a Lahore e in diverse parti della provincia del Punjab. Radd-UI-Fasaad si concentra sui "raid coordinati" condotti dai paramilitari Punjab Rangers e dai rinforzi civili. All'inizio dell'aprile



del 2017, queste incursioni hanno portato all'arresto di 1 300 persone e alla sequestro di casse di munizioni, armi, computer e IEDs (organi esplosivi improvvisati). PIPS definisce gli attacchi terroristici come segue: "gli attacchi terroristici includono attacchi militanti, nazionalisti, insorti e settari". Questi attacchi terroristici possono essere realizzati con metodi diversi (attacchi suicidi, decapitazioni e distruzione di istituti scolastici, negozi di CD / video, ecc.). I gruppi militanti hanno continuato a condurre attacchi terroristici nel 2016. Le tattiche utilizzate sono vittime mirate, IED di diversi tipi, attacchi suicidi, esplosioni di granate, attacchi di razzi e attacchi di sabotaggio e con mortaio. Con specifico riferimento al Punjab, secondo una relazione dell'ICG nel maggio 2016, nel sud della provincia sono presenti reti e estremisti militanti. In questa regione i militanti possono addestrare, reclutare, pianificare e condurre attacchi. ICG afferma che: «La loro capacità di operare liberamente è in gran parte il risultato delle scelte politiche dello Stato, in particolare le lunghe relazioni con i jihadisti prima di promuovere gli interessi di sicurezza nazionali». Molte madrasse si trovano nel Punjab meridionale. Secondo il giornale The Diplomat, a causa della esitazione del governo Punjab nel chiudere le madrasse nel sud, anche le aree centrali e settentrionali del Punjab sono diventate radicalizzate. Dopo l'attacco del 27 marzo 2016 a Lahore, il governo ha avviato un'operazione di sicurezza coordinata in provincia nell'aprile 2016. Sono stati dispiegati l'esercito pakistano, i Rangers, la polizia e il personale del Dipartimento per la lotta contro il terrorismo (CTD) del Punjab. Secondo il PICSS, durante l'anno 2016 sono state eseguite fino a 179 operazioni di sicurezza contro i militanti.

Secondo PIPS, il TTP, il Jamaat-ul-Ahrar e un gruppo affiliato IS sono i principali attori che hanno condotto attacchi terroristici nel Punjab nel 2016, con modalità che vanno dagli assassini settari fino agli attacchi alle istituzioni relative alla sicurezza nazionale. SATP ha anche menzionato la presenza nella Provincia di gruppi radicali Deobandi come LeJ e JeM. All'inizio del 2017, la capitale Lahore è stata nuovamente la scena di alcuni importanti incidenti di sicurezza: il 13 febbraio 2017, un bombardamento suicida ha sconvolto una protesta di farmacisti all'assemblea provinciale di Lahore, uccidendo almeno 13 persone e ferendone 83. Il 5 aprile 2017, sei persone sono state uccise e 18 feriti quando un bombardamento suicida ha



colpito una squadra di censimento a Lahore. Il CRSS ha contato 425 morti nel Punjab nel 2016, con un incremento del 30% rispetto al 2015. Il CRSS riferisce che il maggior numero di vittime in Punjab è dovuto a operazioni di sicurezza. Secondo fonti diverse, la maggior parte delle vittime erano militanti e civili, seguiti da forze di sicurezza e altri. SATP registrato nel 2016, 244 vittime (84 civili, 21 membri della forza di sicurezza e 139 terroristi). Il CRSS afferma che nel 2016, incidenti violenti sono stati registrati in 34 dei 38 distretti della provincia del Punjab. Lahore era la città più colpita dalla violenza, seguita da Rajanpur e Sheikhpura nel 2016. Il numero di vittime a Rajanpur è dovuto a operazioni di sicurezza in quest'area. Per quanto concerne le libertà civili, si ritiene che le garanzie costituzionali della libertà di religione e della protezione delle minoranze non hanno fornito controlli efficaci a una legislazione discriminatoria, ai pregiudizi sociali e alla violenza settaria. I membri della comunità indù si sono lamentati della vulnerabilità al sequestro e alla conversione forzata, mentre alcuni continuano a migrare in India, dove sono alloggiati nei campi profughi. I casi di blasfemia e le violenze di massa hanno colpito la comunità cristiana e gli altri gruppi religiosi minoritari. La legislazione discriminatoria più specifica è stata rivolta alla comunità Ahmadi, cui è vietato dichiararsi come musulmani. Nel dicembre del 2016, nel distretto di Chakwal, una folla ha attaccato i fedeli della comunità Ahmadi nel loro luogo di culto, infine sparando all'edificio e ferendo diverse persone. L'azione della folla è avvenuta subito dopo un raro esempio di riconoscimento pubblico dei membri della comunità Ahmadi; alcuni giorni prima, infatti, il primo ministro Sharif ha annunciato di rinominare il dipartimento di fisica dell'Università Quaid-i-Azam a Islamabad al il vincitore del premio Nobel Abdus Salam, un fisico teorico appartenuto alla comunità Ahmadi. In Pakistan nemmeno i musulmani sono indenni dalle accuse di blasfemia, che comunque colpiscono le minoranze religiose in misura superiore alla percentuale che esse rappresentano rispetto al totale della popolazione. In alcuni casi le persone accusate di blasfemia vengono aggredite dalla folla, intenzionata ad applicare la legge con le proprie mani; per questo, le accuse di blasfemia sono pericolose soprattutto per le minoranze religiose. I tentativi di modernizzare l'istruzione e di introdurre la tolleranza nei libri di testo scolastici sono risultati lenti e controversi. Negli ultimi anni, si è creato uno spazio



aperto per gli studiosi per discutere di questioni sensibili che coinvolgono i militari. Tuttavia, la minaccia di accuse di blasfemia o di rappresaglie da parte dei militari obbliga ancora i pakistani ad autocensurarsi su temi di religione e sicurezza. Per quanto concerne, poi, l'amministrazione della giustizia e l'indipendenza della magistratura, risulta che nell'ultimo decennio, le interferenze dell'esecutivo sui magistrati sono diminuite, anche se la magistratura in alcuni casi tiene conto dell'esecutivo. Tuttavia, il sistema di giustizia più ampio è marcato da problemi endemici, tra cui la corruzione, l'intimidazione, insicurezza e bassi tassi di punizione per i crimini gravi. Un tribunale della Sharia federale separata ha il potere di stabilire se una norma di legge si opponga alle ingiunzioni islamiche. Alcune comunità ricorrono a forme informali di giustizia, portando a decisioni prive di garanzie formali. La Commissione Nazionale per i Diritti Umani, ora nel secondo anno di attività, ha fatto pochi progressi nel rafforzare le protezioni dei diritti umani nel paese. I tribunali militari dotati di poteri per processare i civili accusati di reati terroristici sono stati stabiliti nel 2015 a seguito di un attacco terroristico mortale in una scuola militare e hanno continuato a funzionare nel corso del 2016. Questi tribunali hanno condannato decine di persone, di cui almeno 140 a morte; di queste, 12 condanne sono state eseguite entro la fine del 2016. I tribunali hanno generato critiche per la loro mancanza di trasparenza e l'assenza di garanzie circa l'assunzione di prove eque. Sorprendentemente, l'esercito ha affermato nel novembre 2016 che oltre il 90 per cento di coloro che sono stati condannati nei tribunali hanno dato una confessione. La fine del mandato dei tribunali militari era prevista nei primi mesi del 2017. Oltre ai tribunali militari, il governo ha continuato ad eseguire condanne a morte emesse dalla magistratura e più di 400 Pakistani sono stati giustiziati dopo l'abolizione della moratoria della pena di morte nel dicembre 2014. Inoltre, la legge sulla protezione del Pakistan, che ha concesso alle autorità ampie licenze per l'esecuzione di arresti e detenzioni, è scaduta nel luglio 2016 e non è stata estesa. Le aree del FATA sono governate dal presidente. Esse sono soggetti al regolamento sui crimini di frontiera (FCR) e non rientrano nella giurisdizione della Corte Suprema del Pakistan. I militari ed i servizi di intelligence godono di impunità per l'uso indiscriminato della forza. Gli omicidi extragiudiziali, le sparizioni forzate, la tortura e altri abusi sono comuni. I sospetti del terrorismo, i



nazionalisti Balochi e Sindhi, i giornalisti, i ricercatori e gli operatori sociali sono stati tutti vittime di presunte scomparse. Le insurrezioni e gli sforzi militari per contrastarle hanno continuato a rendere difficile la vita dei residenti nel 2016, anche se la diminuzione delle insurrezioni nel FATA è stata una ragione primaria della riduzione a livello nazionale della violenza terroristica; i decessi correlati al terrorismo sono diminuiti del 50% nel 2016 rispetto all'anno precedente, a 1.803. L'esercito ha continuato le operazioni di sicurezza a Karachi, che ha significativamente ridotto i livelli di violenza. Una grande insurrezione si è registrata nel Baluchistan e l'esercito è stato anche schierato in Rajanpur, secondo quanto riferito per eliminare un gruppo criminale locale. Il Pakistan di Tehreek-i-Taliban (TTP) e le sue spoglie, insieme al ramo regionale del gruppo militante dello Stato islamico e al suo alleato Lashkar-e-Jhangvi, hanno rivendicato la responsabilità di attacchi contro i civili e le forze di sicurezza durante l'anno. Il Pakistan ha ospitato da tempo circa 1,5 milioni di rifugiati afgani registrati, con circa un milione di persone non registrate. Questi includono una generazione di rifugiati nati e cresciuti in Pakistan, con poca o nessuna presenza in Afghanistan. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e le autorità pakistane periodicamente negoziano le estensioni ai soggiorni autorizzati dai rifugiati. Durante l'estate del 2016, le autorità di Khyber Pakhtunkhwa, Punjab e Baluchistan hanno lanciato una campagna di molestie delle comunità afgane. Le misure intraprese hanno incluso gli arresti di massa e le deportazioni, la restrizione alla capacità di affittare proprietà, i sgomberi, l'esclusione dalle scuole, un commento avverso al discorso dell'odio e un più stretto controllo delle frontiere. Centinaia di migliaia di rifugiati sono tornati in Afghanistan, dove le probabilità di sicurezza e le misere condizioni economiche rendono vulnerabili i rifugiati sradicati. I membri della comunità transgender e intersex sono autorizzati a registrarsi per documenti ufficiali in base alla classificazione "terzo genere" riconosciuta dalla Corte Suprema nel 2009. Con una sentenza del 2011, il tribunale ha dato loro il diritto di voto, consentendo loro di partecipare alla 2013 elezioni. Tuttavia, la comunità LGBT (lesbica, gay, bisessuale e transgender) è soggetta a discriminazioni sociali e giuridiche. Il codice penale prevede il carcere per il sesso consensuale "contro l'ordine della natura". Sebbene le azioni giudiziarie siano rare, tali leggi impediscono alle persone LGBT di



riconoscere il loro orientamento o segnalare abusi. Le persone transgender e intersex si trovano ad affrontare la discriminazione in materia di alloggi e occupazione. Tali informazioni devono poi essere valutate alla luce di altre informazioni di tipo diverso ed ancora allarmanti. Infatti, dal COI EASO del 4 aprile 2017 risulta che una notizia recente, datata 30 marzo 2017, è stata diffusa dalla emittente privata televisiva pakistana *Samaa*: *“Five Al-Qaeda men killed in Gujrat encounter”* - Il Counter Terrorism Department (CTD) ha ucciso cinque terroristi affiliati al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) e ad Al-Qaeda in uno scontro a fuoco a Kanja, nella zona di Gujrat, [...]. Tre dei terroristi sono riusciti a fuggire.[...]. Durante l'operazione è stato rinvenuto un covo pieno di munizioni, tra cui bombe a mano, kalashnikov, pistole, esplosivi e detonatori”; analoghe notizie sono rinvenibili nel COI - Ministero dell'Interno del 1° febbraio 2017 sul portale EASO; a ciò si aggiungano i programmi di aiuto dell'UE in Pakistan in relazione a crisi di diversa origine, classificate anche come “crisi dimenticate”, cioè quelle prive di risonanza mediatica perché a torto ritenute non più attuali ma in realtà irrisolte (vds. il documento di ECHO FACTSHEET del 15 marzo 2017); la minaccia terroristica, poi, continua a perseguire specifiche finalità di ordine religioso e sociale tanto che dal report di *Humain Rights Wacth* pubblicato sul sito Refworld il 27 marzo 2017 risulta che i gruppi islamici militanti del Pakistan, compresi i talebani, Lashkar-e-Jhangvi e loro affiliati, utilizzano attacchi alle scuole e alle università per incoraggiare l'intolleranza e l'esclusione, per puntare contro i simboli del governo e in particolare allontanare le ragazze dalla scuola. Un comandante talebano, rivendicando l'attacco all'Università Bacha Khan, nel Pakistan del nord, nel gennaio del 2016 ha dichiarato: *“Continueremo ad attaccare scuole e università in tutto il Pakistan, poiché queste sono le fondamenta che producono apostati”* (sul tema specifico degli attacchi terroristici alle scuole ed al sistema educativo pakistano, anche nel Kashmir pakistano, si veda anche il report *“Dreams Turned into Nightmares” - Attacks on Students, Teachers, and Schools in Pakistan”* (27 marzo 2017 sito Refworld). Inoltre nel report EASO del 25 agosto 2017 si ribadisce che il Punjab è da tempo considerato come vivaio del terrorismo. Aree come Bahawalpur (nel sud della provincia), Muridke (a Sheikhpura, distretto a sud di Gujranwala), Sialkot (ad est del distretto di Gujranwala) e altri distretti meridionali del Punjab, dominati a lungo da gruppi



terroristici nazionali, come il Lashkar-e-Taiba (LeT), sono ora divenuti terreno fertile per formazioni straniere.

- sul punto, non può omettersi, di rilevare come i tribunali italiani abbiano nei confronti dei richiedenti asilo provenienti dal Pakistan orientamenti diversi e diffusi che, tuttavia, sono tali solo con riferimento alla modulazione del tipo di protezione accordata, visto che sostanzialmente convergono sulla necessità della stessa (ad es. Corte di Appello di Ancona n. 588 del 20 aprile 2017; Corte Appello Trieste n. 762/16 del 6 dicembre 2016; Corte Appello Campobasso n. 187/16 dell'11 gennaio 2017, Tribunale di Venezia del 10 gennaio 2017, Tribunale di Palermo del 30 gennaio 2017; Tribunale di Lecce del 20 febbraio 2017, Tribunale de L'Aquila del 13 marzo 2017, Tribunale di Genova del 20 ottobre 2016; Tribunale di Salerno del 20 marzo 2017. Per una rassegna giurisprudenziale più completa vds. anche <http://www.meltingpot.org/+Pakistan+.html>); ne deriva che, prendendosi doverosamente atto degli esiti più aggiornati in merito al monitoraggio della zona di provenienza, la condizione del Paese non può dirsi normalizzata sia perché non è questo il tenore dei reports consultati (ad es. un report parimenti aggiornato, cioè il COI EASO del 7 aprile 2017 riporta l'elenco di tutte gli scontri con vittime registrati fino al 31 marzo 2017, anche con riferimento al Punjab a conferma del fatto che perdura l'instabilità di quella zona), anche di quelli più ottimisti, sia perché vengono evidenziati più che altro dei miglioramenti di una situazione che era tragica e caratterizzata da violenza diffusa, mentre restano attuali tutte le limitazioni di diritti umani innanzi segnalate, le restrizioni alle libertà e le esposizioni ai pericoli del terrorismo integralista di matrice religiosa; tale contesto di certo incide sul tipo di protezione da accordare, facendo propendere per quella di più breve durata e meno intensa, atteso che essa consente di conciliare le esigenze di tutelare la persona con quella di monitorare gli ulteriori sviluppi nelle zone di origine, confidando in una continua e crescente stabilizzazione di quelle aree;
- difettano, quindi, le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, del D. Lgs. 251/2007, perché non vi è il fondato il rischio che il ricorrente sia esposto al pericolo di un "danno grave"; infatti, secondo la Suprema Corte (vds. ord. n. 16202 del 30 luglio 2015) in tema di protezione



internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui il requisito della individualità della minaccia doveva essere ritenuto recessivo soltanto in presenza di una situazione generalizzata e conclamata di violenza indiscriminata e di conflitto armato); va inoltre rammentato che la stessa Suprema Corte ha ribadito che (vds. Cass. n. 7333 del 10 aprile 2015) in tema di protezione internazionale sussidiaria, l'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali;

- sussistono, invece, le condizioni per l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex artt. 32 comma 3 D. Lgs 25/2008 e art. 5 co. 6, D. Lgs 286/1998, atteso che dal complesso della situazione innanzi descritta non può che evincersi una condizione di pericolosa e minacciosa instabilità del Paese che rende il ricorrente sicuramente vulnerabile in caso di forzato rientro e che giustifica un provvedimento provvisorio di accoglimento a sua tutela (per la protezione



umanitaria derivante dalla instabilità del Paese tale da non giustificare la protezione sussidiaria vds. Corte Appello Ancona n. 788/2017 del 23 maggio 2017);

- non può essere valutata la possibilità di rientrare in zone del Paese di provenienza meno problematiche (ammesso che ve ne siano in Pakistan) atteso che il principio *dell'internal flight alternative*, pur previsto dalla fonte comunitaria, non è stato recepito dal legislatore nazionale;
- non risultano motivi ostativi;

PQM

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 2890/2017 ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

Visto l'art. 702 ter c.p.c.

ACCOGLIE

il ricorso e riconosce a [REDACTED] il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disponendo la trasmissione del provvedimento al sig. Questore territorialmente competente;

compensa le spese;

Ancona, 2 dicembre 2017

Il Giudice
dott. Sergio Casarella

